

Riunione del 29 marzo 2007

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Componenti: Avv. Massimo Rosi
 Avv. Costanza Acciai (Relatore)

CAF/34/07 – Appello della società A.S.D. Praeneste Volley avverso la decisione della CTA 1 marzo 2007 – atleta Michaela Vecerkova

LA CAF

osservato che

con ricorso a questa Commissione, il sodalizio A.S.D. Praeneste Volley ha impugnato la decisione della C.T.A. del 1° marzo 2007 con la quale era stato respinto il proprio ricorso avverso il provvedimento di diniego di omologa del tesseramento dell'atleta Michaela Vecerkova cittadina della Repubblica Ceca, in attesa di acquisire la cittadinanza italiana per matrimonio ex lege 30 luglio 2002 n. 189, chiedeva la riforma dell'impugnata decisione e del provvedimento che la stessa aveva confermato.

L'appello del sodalizio avverso l'indicata decisione si articola su tre distinti motivi: 1) Insussistenza della ventilata improcedibilità del ricorso di primo grado per difetto di legittimazione attiva del sodalizio; 2) Sussistenza del vizio di carenza di motivazione del provvedimento impugnato dinanzi alla CTA; 3) Erronea interpretazione delle norme regolamentari da parte sia dell'Ufficio Tesseramento che della stessa CTA.

Esaminati gli atti e uditi, nella riunione del 29 marzo 2007, i rappresentanti del sodalizio, l'atleta interessata ed il difensore del ricorrente sodalizio Avv. Carlo Gotti Porcinari, questa Commissione osserva:

1) In effetti, dopo aver revocato in dubbio la procedibilità del ricorso per difetto di sottoscrizione da parte dell'atleta, e, soprattutto per il disinteresse alla controversia, dalla stessa manifestato nel corso del giudizio di primo grado, la decisione della C.T.A. giunge ad una pronuncia di improcedibilità del ricorso, accompagnata da una pronuncia di rigetto per infondatezza nel merito. Il primo motivo di appello appare meritevole di accoglimento. L'art. 19 n. 1 R.G. recita infatti testualmente: *“Sono legittimati a presentare reclami, ricorsi o denunce gli*

associati ed i tesserati che si ritengono lesi nei propri diritti, oltre che, d'ufficio, il Procuratore Federale.” Il provvedimento 12.01.2007 dell'Ufficio Tesseramento appare indirizzato espressamente all'A.S.D. Praeneste Volley, che, in quanto destinataria del provvedimento negativo, appare provvista di interesse a ricorrere e quindi legittimata attivamente al ricorso.

- 2) Non possono, invece, ritenersi fondati i due motivi attinenti al merito della vicenda: non quello relativo alla pretesa carente motivazione del provvedimento di diniego, in quanto l'Ufficio, nell'emettere lo stesso si sarebbe limitato ad un mero richiamo delle norme regolamentari. Come esattamente rammentato dalla C.T.A. è giurisprudenza costante delle Commissioni Federali, ritenere che il richiamo da parte degli uffici tecnici a norme regolamentari che gli stessi sono chiamati ad applicare esaurisca l'onere di motivazione dei provvedimenti che i medesimi emettono. Si tratta, infatti, di norme aventi valore generale per i tesserati, diffuse e rese pubbliche a chiunque intenda consultarle, che si presumono conosciute dagli interessati. Per di più, nel caso del tesseramento, è lo stesso richiedente che richiama le stesse norme nell'istanza, dimostrandone la conoscenza. E' del resto oramai *jus receptum* anche nell'Ordinamento generale che: *“In presenza di un provvedimento vincolato, l'obbligo della motivazione risulta assolto con il richiamo alle norme applicate ogniqualvolta dalla loro lettura possano evincersi le ragioni dell'operato dell'amministrazione* (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 09/06/2005, n.1050). Le ragioni dell'operato dell'Ufficio non vanno *giustificate* (ove mai ve ne fosse bisogno) se non attraverso il richiamo alle norme che l'ufficio stesso è *tenuto* ad applicare e ciò, lungi dal costituire manifestazione di *arroganza* (come da parte ricorrente si sostiene) è, al contrario, espressione di ossequio alla norma cui le decisioni dell'ufficio debbono attenersi.
- 3) Ma è proprio dalla lettura delle indicate norme e dalla loro interpretazione che parte ricorrente ricava un profilo di illegittimità del provvedimento e, (con ciò peraltro dimostrando che la motivazione *per relationem* del provvedimento impugnato non ha in alcun modo compresso il suo diritto di difesa) dedica buona parte dell'appello ad un'attività ermeneutica delle norme regolamentari, tralasciando il profilo del preteso contrasto delle norme della guida pratica sul punto, rispetto a quelle regolamentari, già coltivato nel corso del giudizio di primo grado. Preme a questa Commissione, richiamare anzitutto la propria giurisprudenza a proposito del valore e del rango normativo delle disposizioni contenute nella c.d. “guida pratica”. Secondo altra pronuncia di questa CAF, infatti, “Quanto alla natura giuridica della c.d. “Guida pratica””, la CAF rileva trattarsi di un vero e proprio testo normativo, dotato di efficacia cogente nei confronti di tutti gli affiliati :
- ❖ *Per essere stato approvato sotto il titolo di “norme organizzative per il tesseramento” omissis*

- ❖ *Per essere stato divulgato e partecipato come tale – e con largo anticipo- a tutti i comitati periferici associati ed affiliati in previsione dell’annata sportiva di riferimento*
- ❖ *Per essere regolarmente pubblicato sul sito web ufficiale...nella sezione Documenti > Regolamenti > Norme” (V. decisione 8/04 Pulcher Volley Lodi)*

Si tratta, dunque, di interpretare correttamente la norma di cui all’art. 44 RAT attraverso quella di esso integrativa contenuta al punto 4) delle norme di tesseramento, relative ai casi in cui gli atleti stranieri possono essere tesserati come atleti di Federazione Italiana, contenute nelle “Norme organizzative per le procedure di affiliazione e tesseramento “ per la stagione sportiva 2006-2007 ; e ciò mostra di ben sapere parte ricorrente allorquando pone la questione in merito a che cosa si intenda per “*altre*” Federazioni.

Infatti, mentre il primo comma dell’art. 44 RAT recita. “ *Può essere tesserato come “atleta italiano” l’atleta proveniente da federazione straniera che non abbia partecipato all’attività sportiva con la federazione di provenienza nelle ultime quattro annate agonistiche e che sia in possesso della certificazione di residenza in Italia rilasciata ai sensi delle norme vigenti, con esclusione del permesso di soggiorno turistico”* le norme attuative di cui alla “guida pratica 2006-2007” stabiliscono: “*E’ consentito il tesseramento di tali atleti, residenti a vario titolo in Italia (e in possesso di regolare permesso di soggiorno se necessario). La documentazione necessaria è la seguente:*

- *dichiarazione della Federazione del Paese di provenienza che attesti che l’atleta da quattro annate sportive, antecedenti quella di richiesta del tesseramento, non ha preso parte ad attività ufficiale;*
- *dichiarazione da parte dell’atleta, sottoscritta anche dal Presidente della società che richiede il tesseramento, con la quale si attesta di non aver partecipato alla attività agonistica con **altre** Federazioni negli ultimi 4 annate sportive antecedenti quella in cui si richiede il tesseramento;*

La questione concernente l’inclusione o meno della Federazione Italiana fra le “altre” federazioni di cui al secondo punto può essere, del resto agevolmente risolta dalla lettura del punto B) della stessa sezione delle Norme. Tale disposizione concerne gli atleti stranieri non partecipanti a Campionati di serie A e prevede appunto che questi ultimi. “*Dalla data di concessione, a qualsiasi titolo, della cittadinanza italiana, devono documentare la residenza in Italia per almeno due anni solari consecutivi e senza giocare con **alcuna** Federazione”*. Del resto tutta la normativa in materia di tesseramento di atleti stranieri appare ispirata da una *ratio* restrittiva dell’indiscriminato ricorso a risorse provenienti da oltre frontiera in difesa dello sviluppo dello sport della Pallavolo a livello nazionale, onde si ritiene che la decisione impugnata abbia adottato una corretta interpretazione dell’indicato corpus normativo. Ogni diversa interpretazione non spiegherebbe, altrimenti, perché

numerosi sodalizi ed atleti abbiano, in casi consimili richiesto ai competenti Uffici decisioni **in deroga** alle indicate disposizioni, decisioni, peraltro, puntualmente disattese, in ossequio alla più rigorosa interpretazione ed applicazione delle norme in parola.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello, conferma nei limiti di cui in motivazione la sentenza della CTA 1 marzo 2007 e dispone incamerarsi la tassa di appello.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 2.4.2007